

Domande e Risposte Eco-Schema 4

1. Posso selezionare le superfici aziendali a seminativo su cui attivare ECO-4 o devo accedere all'eco-schema con l'intera superficie aziendale a seminativo?

L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad ECO-4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale.

2. Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto a un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024 e poi coltiva mais nel 2025, cosa succede? Si applica il recupero all'agricoltore che cede il terreno, ma l'agricoltore che subentra può ricevere il pagamento di ECO-4 avendo fatto seguire a una coltura depauperante una coltura da rinnovo?

Nell'esempio in questione, come previsto dall'art. 16, comma 7, del DM 660087 del 23/12/2022, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025.

3. La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo o come leguminosa?

La soia compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

4. Il DM 660087 del 23/12/2022 prevede che nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 sia assolto ipso facto (articolo 20, comma 1, lettera a)). Premesso ciò, ai fini di questa disposizione, è previsto che tali destinazioni debbano avere una durata minima?

Sì, la destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo deve essere assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento assolto ipso facto, ovvero per 2 anni.

5. Il DM 66087 del 23/12/22 all'articolo 20, comma 1, lettera a) stabilisce che "La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice". Il riferimento ai 4 anni come va interpretato?



Nel caso dell'erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l'impegno all'avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno. Pertanto, i 4 anni sono un esempio.

6. Una coltura da rinnovo come il mais, se impiegata per la produzione di insilato, rientra nella definizione di “colture foraggere” sulle quali ECO-4 non consente l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari?

Il mais compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, anche per il mais foraggero sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

~~**7. L'adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede “di biennio in biennio”?**~~

~~ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'eco-schema. Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l'agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell'avvicendamento previste da ECO-4. Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all'eco-schema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un'altra coltura depauperante.~~

8. Una superficie classificata come Prato pascolo non avvicendato permanente può accedere ad ECO-4?

No, i prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento di ECO-4, in quanto l'eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento.

9. Il DM 660087 del 23/12/2022 all'art. 20, comma 1, prevede che l'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Cosa si intende per coltura secondaria? Cosa si intende per coltura principale?

Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: “Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.



La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale.

10. Posto che la coltura secondaria deve essere in campo per almeno 90 giorni, i giorni devono essere compresi nel periodo 1/6-30/11? Oppure questo periodo è solo la finestra temporale in cui viene verificato il cambio di coltura?

L'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022 è il periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento, durante il quale viene quindi verificata la presenza in campo delle colture. Si evidenzia che tale intervallo ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre.

11. La coltura secondaria può essere sovesciata?

La coltura secondaria non può essere sovesciata in quanto, come previsto nella BCAA 7 (cfr. sezione 3.10.3.3 del Piano strategico relativa alla BCAA 7 e in particolare il paragrafo 3.10.3.3.1), deve essere adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo.

AVVICENDAMENTI

12. Se un'azienda con 100 ettari di seminativi nel 2023 coltiva 50 ettari con il frumento duro e 50 ettari con il trifoglio e l'anno successivo inverte la presenza delle due colture sulla superficie sotto impegno, ossia dove prima coltivava frumento duro coltiva trifoglio e viceversa, può accedere a ECO-4?

Sì. L'eco-schema disciplina l'avvicendamento su una determinata superficie. La superficie avvicendata nel biennio con coltura depauperante e coltura leguminosa può accedere ad ECO-4.

13. Si può accedere ad ECO-4 con una rotazione biennale che preveda di coltivare nel 2023 pisello proteico e soia di secondo raccolto e nel 2024 soia? In altri termini, è possibile effettuare una monosuccessione di soia, in quanto coltura da rinnovo?

No, non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione. L'eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico.

14. Considerando che il terreno a riposo assolve ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4, trascorsi sei mesi continuativi in cui lascio la superficie a riposo posso coltivare frumento? Tale schema di rotazione è valido ai fini del pagamento di ECO-4?



Nell'ambito di ECO-4 le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, il protrarsi di tali destinazioni per un periodo inferiore a 2 anni richiede comunque un avvicendamento delle colture depauperanti con le colture leguminose o da rinnovo.

15. Una rotazione che preveda incolto nel primo anno ed erbaio polifita di avena e veccia nel secondo anno può consentire di assolvere ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4?

No, le destinazioni rappresentate da colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se ognuna di esse, singolarmente, è mantenuta per un periodo minimo pari a 2 anni.

16. Una rotazione che preveda prato nel primo anno, prato nel secondo anno prato, prato nel terzo anno e orzo nel quarto anno, rispetta ECO-4?

Premesso che ECO-4 si applica sulle superfici a seminativo in avvicendamento e quindi non sul prato permanente (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), in caso di erbe e altre piante erbacee da foraggio, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 si intende assolto ipso facto se presenti sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, l'esempio di avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4.

17. La successione biennale cereali-ortive consente di accedere a ECO-4?

La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022.

18. Se ho seminato veccia da foraggio nel 2022 e la sfalcio a maggio 2023, aderendo ad ECO-4 nel 2023, questa coltura viene considerata ai fini del rispetto dell'impegno dell'avvicendamento?

Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, che ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione ad ECO-4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell'inizio dell'intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell'impegno all'avvicendamento.



19. Se nel 2023 faccio succedere sulla superficie oggetto di impegno frumento duro e fagiolino da industria in secondo raccolto, utilizzando per il fagiolino da industria la tecnica della difesa integrata (volontaria), e nel 2024 semino sulla stessa superficie il girasole, rispetto gli impegni previsti da ECO-4?

Per rispondere alla domanda bisogna premettere che è in corso una modifica del DM 660087 del 23 dicembre 2022 che prevede l'inserimento del fagiolino tra le colture da rinnovo elencate nell'allegato VIII. Con l'entrata di questa modifica, l'avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4, in quanto prevede: l'avvicendamento di coltura depauperante (frumento duro), coltura da rinnovo (fagiolino) e coltura da rinnovo di genere botanico diverso (girasole); l'utilizzo della difesa integrata nella coltivazione del fagiolino che è nell'elenco delle colture da rinnovo..

20. Si chiede se questo piano colturale rispetta ECO-4: nell'ottobre 2022 semina di frumento da insilato trinciato nella prima settimana di giugno 2023, a cui segue immediatamente la semina di mais da insilato di secondo raccolto con trinciatura a novembre 2023, a cui segue la semina di frumento da insilato trinciato a giugno 2024, e poi la semina di mais da insilato di secondo raccolto, e così via, applicando per tutto la difesa integrata.

Sì. Considerando l'alternanza delle colture, il periodo di permanenza in campo e i trattamenti fitosanitari effettuati, il piano colturale proposto rispetta gli impegni previsti da ECO-4.

21. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione che prevede mais di primo raccolto e poi panico, da ripetere anche l'anno successivo?

Lo schema di rotazione indicato soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 solo se assicura la permanenza in campo del panico per almeno 90 giorni, consentendo allo stesso di configurarsi almeno come coltura secondaria, in quanto le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022) e non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione, neanche di colture da rinnovo. Si rammenta inoltre che per valere ai fini di ECO-4 le colture devono comunque essere presenti in campo nel periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento dall'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022.

22. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione: nell'autunno 2022 semina di triticale raccolto nell'estate del 2023, nell'autunno 2023 cover crops e nella primavera 2024 semina di soia. L'avvicendamento è soddisfatto?

Posto che le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), lo schema di rotazione proposto si configura come un avvicendamento tra un cereale nel 2023 (triticale raccolto dopo il 1° giugno) e una coltura da rinnovo nel 2024 (soia seminata e raccolta nel corso dell'anno) e pertanto soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto in ECO-4.



23. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 la rotazione fra grano duro e loietto?

ECO-4 prevede che venga inserito nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo. Pertanto, la rotazione proposta non soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4, essendo il loietto una foraggera graminacea.

DIVIETI/LIMITAZIONI DELL'USO DI FITOSANITARI

24. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adottati la difesa integrata (volontaria), occorre attenersi anche alle disposizioni relative all'utilizzo dei diserbanti previste nei disciplinari di produzione integrata? Ed è necessario fare anche la taratura dei macchinari prevista dagli stessi disciplinari?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

25. Nel caso di utilizzo della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria, è necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

No, non è richiesta la certificazione. È sufficiente:

- per la produzione integrata rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari regionali/provinciali con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e
- per l'agricoltura biologica, utilizzare solo i prodotti fitosanitari ammessi.

I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

26. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adotti la tecnica della difesa integrata e le schede colturali dei disciplinari di produzione integrata regionali/provinciali prevedano il divieto di uso di semente trattata, se tale semente non è reperibile sul mercato, come bisogna comportarsi?

Nel caso in cui nei disciplinari di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, le schede colturali prevedano il divieto di uso di semente trattata, tale disposizione deve essere comunque rispettata.



27. ECO-4 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non sia consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. L'uso della congiunzione "e" (colture leguminose e foraggere) sta a significare che è richiesta la presenza di entrambe le condizioni e che quindi l'impegno vale solo per le colture che soddisfano contemporaneamente la caratteristica di essere leguminose e da foraggio?

Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale.

28. Un avvicendamento che preveda mais seminato ad aprile 2023 e raccolto ad ottobre 2023, seguito da frumento duro seminato a novembre 2023 e raccolto a giugno 2024, rispetta i requisiti previsti per l'avvicendamento biennale di ECO-4. Premesso ciò, se sullo stesso terreno semino nel 2024 soia di secondo raccolto, quest'ultima è soggetta alle limitazioni dei trattamenti fitosanitari stabilite per le colture da rinnovo oppure, avendo già assolto l'impegno all'avvicendamento biennale, può essere gestita senza limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari?

I divieti/limitazioni nell'utilizzo di prodotti fitosanitari previsti per le colture leguminose, foraggere e da rinnovo valgono durante tutto il periodo di adesione all'eco-schema.

29. In base al disciplinare relativo alla difesa integrata della Lombardia, per il mais seminato nel 2023 in successione al grano tenero raccolto nel 2022 si possono usare geodisinfestanti limitatamente al 30% della SAU a mais. Posto ciò, aderendo ad ECO-4, nell'applicare la difesa integrata volontaria sul mais seminato nel 2023, si può considerare come anno di riferimento il 2022?

Nell'ambito di ECO-4 si applicano le disposizioni dei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata relative alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione, o taratura, strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale occorre comunque rispettare quanto previsto dal PAN) a prescindere dall'anno di adesione all'eco-schema.

30. La soia può essere diserbata?

La soia è inclusa nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII al DM 660087 del 23 dicembre 2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

31. In un avvicendamento che preveda in successione mais, frumento e trifoglio, quali trattamenti fitosanitari sono consentiti?

In base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del DM 660087, sul mais, in quanto coltura da rinnovo, è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della



produzione biologica mentre sul trifoglio, in quanto coltura leguminosa, non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari. L'eco-schema non disciplina i trattamenti fitosanitari sul frumento, in quanto non compreso né tra le leguminose, né tra le foraggere, né tra le colture da rinnovo.

32. Se un agricoltore semina una coltura da rinnovo in una Regione/PA dove non esiste la corrispondente scheda di difesa integrata a cosa deve attenersi? Da considerare che potrebbe verificarsi il caso in cui in nessuna Regione/PA esista una scheda specifica di difesa integrata per la coltura da rinnovo di interesse.

Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l'agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere ad integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione.

33. È ammesso l'uso di fitofarmaci in presemina sulle leguminose?

Non è ammesso l'uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina.

INTERRAMENTO DEI RESIDUI

34. Le aziende agricole che conferiscono il proprio prodotto per fini mangimistici perché sono socie di cooperative zootecniche o hanno in essere contratti con un'azienda zootecnica, a fronte dell'obbligo di interrimento dei residui potrebbero avere problemi a garantire la consegna del prodotto destinato a fini mangimistici.

Il DM 660087 del 23/12/22 all'art. 20, comma 1, lettera c) specifica che i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell'azienda agricola e possono essere conferiti.

35. L'interrimento dei residui delle colture in avvicendamento previsto da ECO-4 può essere conseguito con qualsiasi lavorazione del terreno, non necessariamente con l'aratura?

L'interrimento dei residui previsto da ECO-4 è requisito per soddisfare l'impegno alla gestione degli stessi residui in un'ottica di carbon sink, come chiaramente indicato nella descrizione dell'intervento. L'aratura è una delle lavorazioni che consentono l'interrimento, che deve essere totale.

36. L'art. 20, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/22 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage (NT), minima



lavorazione/minimum tillage (MT) o lavorazione a bande/strip tillage) raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui, per cui non sono soggette a tale obbligo. Per rientrare in questa fattispecie, è sufficiente attenersi alle tecniche suddette o bisogna aderire necessariamente all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale?

Per rientrare nella fattispecie indicata, l'eco-schema non richiede l'adesione a SRA03 ma unicamente l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa citate.

CONDIZIONALITÀ

37. Se nel 2023 accedo ad ECO-4, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 7, non sono soggetto a tale norma?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 7, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

38. Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO-4 può praticare una monosuccessione di mais o di soia oppure deve cambiare comunque genere botanico?

Sebbene esonerato dall'osservanza della BCAA 7, l'agricoltore che faccia domanda per l'ECO-4 non può mai praticare la monosuccessione.

39. Le aziende che ogni anno destinano la totalità o comunque oltre il 75% delle superfici a seminativo a colture foraggere e/o a leguminose o a terreni lasciati a riposo, e che quindi sono esentate dagli obblighi delle BCAA 7, possono ricevere il pagamento previsto per ECO-4?

Per le aziende in questione, esonerate dall'osservanza della BCAA 7, le superfici destinate per almeno 2 anni a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 (articolo 20, comma 1, lettera a) del DM 23/12/2023). Nella superficie aziendale a seminativo sulla quale non vengano eventualmente rispettate le condizioni sopra indicate, si applica l'impegno all'avvicendamento almeno biennale di ECO-4 con obbligo di inserire nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa, o almeno una coltura da rinnovo.

40. Diverse aziende orticole specializzate producono fagiolino o pisello in più cicli consecutivi. Si chiede se le superfici su cui si realizzano più cicli di fagiolino o pisello nel corso dell'anno, a cui segue entro lo stesso anno la semina di un cereale, rispettino la BCAA 7. Si chiede, inoltre, se tali superfici possano accedere ad ECO-4.



Le aziende in questione rispettano la BCAA 7 in quanto cambiano almeno una volta durante l'anno il genere botanico. Tuttavia, non possono accedere ad ECO-4 poiché l'eco-schema richiede di cambiare sempre nell'avvicendamento il genere botanico.

IMPORTI UNITARI

41. L'importo del pagamento dell'eco-schema è suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 4 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari di ECO-4 (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-4	110,00	55,00	124,17
ECO-4 ZVN	132,00	66,00	149,00
ECO-4 Zone Natura 2000	132,00	66,00	149,00

Fonte: Piano strategico della Pac

42. Per accedere al pagamento di ECO-4 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

- Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

- Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**



In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è requisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

43. Si possono cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5, ovviamente sulle superfici a seminativo?

Sì. Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.